

LAVORO

g w

Tribunale di Milano

N° 5526/09 R.G.

N° 5526/09 CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA

IL 2.3.10

Sent. n°

R.G. n° 5526/09

Cron. n°

5

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Piera Gasparini, ha pronunciato la seguente

Sentenza immediata ex art 429 cpc e D.L. n. 112/08, convertito

nella causa per controversia di *previdenza ed assistenza sociale*, promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~, con l'Avv. Simone Lazzarini, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Rosellini n. 12,

- Ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t.,

- Convenuto contumace -

AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL9 DELL PROVINCIA DI

MILANO 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall'Avv. Valeria Sforzini, elettivamente domiciliata in Melegnano, Via 8

giugno n. 69

- Convenuta -

Svolgimento del processo

Con ricorso, depositato il 3/7/09 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva di aver ottenuto con provvedimento del 2/9/05 il riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennizzo previsto dalla L. n. 210/92, e di avere successivamente percepito gli importi corrispondenti all'indennizzo, erogato con cadenza bimestrale; deduceva di avere altresì diritto ad ottenere la rivalutazione integrale del predetto emolumento, comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale (IIS).

[Handwritten signature]

Con riferimento al principio affermato dalla S.C. con le sentenze n. 15894/05 e 18109/07 chiedeva il riconoscimento del diritto alla integrale rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'indennizzo con l'inclusione cioè anche della quota determinata con riferimento all'indennità integrativa speciale, dalla domanda amministrativa del 23/5/01, chiedendo la condanna del Ministero convenuto, rimasto contumace, al pagamento delle somme maturate e maturande.

Chiedeva altresì l'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'amministrazione per il danno esistenziale "da ritardo", essendo l'erogazione della prestazione intervenuta oltre cinque anni dalla domanda.

Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva il Ministero della Salute. Si costituiva con memoria del 23/10/09 la Asl- Provincia di Milano 2, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando le domande nel merito.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 2/3/10 dando lettura contestuale dei motivi ex art 429 cpc, come novellato dal DL n. 112/08.

Motivi della decisione

La domanda di rivalutazione va accolta nei termini che di seguito si espongono.

Il Ministero della Salute è il soggetto legittimato passivo rispetto alle domande azionate; sul punto si rileva che sull'interpretazione degli artt. 7 e 114 del D. L.vo n. 112/98, che hanno previsto il conferimento alle Regioni di "tutte le funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato", la S.C. con recenti decisioni (cfr. tra le altre Cass. n. 21703/09) ha statuito che detto trasferimento, ai sensi del successivo art. 123 del medesimo D. Lgs. non riguarda il passaggio allo Stato anche della legittimazione nelle controversie giudiziarie, proprio perché il citato art. 123 è esplicito nel conservare allo Stato "le funzioni amministrative

in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in caso di vaccinazioni”, e la previsione di legge non può essere vanificata da fonti normative di livello inferiore quali regolamenti amministrativi o decreti ministeriali. Questi, afferma la S.C., possono individuare i soggetti che cooperano all’esecuzione della prestazione, “ma non innovano circa la titolarità del debito”.

Pertanto, preso atto del recente orientamento espresso, nel giudizio per cui è causa deve considerarsi legittimato il Ministero della Salute, e non invece la Asl convenuta.

Passando al merito, si continua a condividere l’orientamento già espresso dalla nota decisione della S.C. n. 15894/05 e ribadito da Cass. n. 18109/07 , secondo il quale “l’indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionali dall’art 2 , comma secondo, della legge n. 210/92 consta di due componenti; un importo fisso ...e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959; entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale di inflazione programmata , come previsto dall’art 2 , primo comma, della citata legge n. 210 del 1992”.

La Corte con le citate decisioni ha affermato che si tratta di due voci che non compromettono la valenza unitaria del trattamento indennitario. Tale affermazione è stato invero contraddetta da altre recenti decisioni della S. C. (cfr. Cass. n. 21703/09 e 22112/09), che hanno di contro ribadito la netta ripartizione delle componenti; le conclusioni cui arriva la Corte tuttavia non appaiono condivisibili laddove si trascura che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 32 della Cost. impone di considerare l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/92 come rappresentativo, comunque, di un ristoro “integrale” del pregiudizio subito dai soggetti danneggiati, con necessità pertanto di adeguare tutte le sue componenti al costo della vita.

La domanda va dunque accolta sulla scorta dell’applicazione degli indici di rivalutazione ISTAT, secondo il tasso di inflazione programmata.

Il credito maturato dal ricorrente, concernente l'indennizzo ex legge 210 del 1992, ha natura assistenziale (cfr. Corte Cost. n. 423\2000 e Cass. n.13923\2000 e n. 6792\2002) e quindi deve essere maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno della presentazione della domanda amministrativa per i ratei maturati fino a quel momento e dalle singole scadenze al saldo per quelli successivamente maturati.

Il ministero convenuto va dunque condannato al pagamento, sui ratei già maturati di indennità integrativa speciale, della rivalutazione secondo il tasso di inflazione programmato già applicato all'indennizzo in senso stretto, oltre agli interessi maturati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo effettivo. Anche per il periodo successivo al pagamento degli arretrati sono dovute le differenze corrispondenti alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

Non può invece trovare accoglimento la domanda concernente il risarcimento del danno. Infatti, pur non apparendo giustificato il considerevole ritardo con cui l'amministrazione ha provveduto ad erogare il trattamento in contestazione e pur dovendosi convenire sul fatto che la relativa condotta non è improntata alle regole di diligenza e correttezza cui invece deve conformarsi l'adempimento, soprattutto quando come nella specie si tratta di un'obbligazione avente contenuto indennitario e assistenziale, non si ravvisano i presupposti per il risarcimento di un danno ulteriore rispetto a quello costituito dagli interessi legali, in difetto di alcuna deduzione o allegazione in merito alla situazione specifica di parte ricorrente e a concreti elementi da cui desumere la sussistenza del lamentato danno esistenziale (cfr. a riguardo anche i principi espressi da Cass., S.U., n. 6572\2006).

In ragione del contrasto esistente tra le pronunce di legittimità sulle questioni oggetto di giudizio e del parziale accoglimento della domanda, si ritiene di compensare in parte le spese di lite, come nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara la contumacia del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

dichiara il difetto di legittimazione passiva della Asl;

ricosciuto il diritto del ricorrente alla rivalutazione Istat anche sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale compresa nell'indennizzo corrisposto, condanna il Ministero convenuto a pagare la rivalutazione Istat sulla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale secondo il tasso di inflazione programmato già applicato all'indennizzo in senso stretto e gli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei maturati; condanna inoltre il convenuto al pagamento dei ratei maturati successivamente con la rivalutazione di cui sopra;

rigetta il ricorso per il resto;

compensa le spese di lite tra il ricorrente ed il Ministero convenuto nella misura della metà, liquidando detta metà in € 700,00, oltre accessori;

condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese sopra liquidate, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

compensa ogni ulteriore spesa.

Milano, 2/3/10

Il Cancelliere

Il Giudice

CRON 993
Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 2 MAR. 2010

Il CANCELLIERE
Antonio Vignani